

# INPS

Istituto Nazionale  
Previdenza Sociale



*Direzione Centrale* □

*Sistemi Informativi e Telecomunicazioni* □

□

*Progetto per la Gestione, lo Sviluppo* □  
*e il Coordinamento dell'Area Agricola* □

**Roma, 19 Luglio 2004**

**Circolare n. 113**

*Ai Dirigenti centrali e periferici*  
*Ai Direttori delle Agenzie*  
*Ai Coordinatori generali, centrali e*  
*periferici dei Rami professionali*  
*Al Coordinatore generale Medico legale e*  
*Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente*  
*Al Vice Commissario Straordinario*  
*Al Presidente e ai Membri del Consiglio*  
*di Indirizzo e Vigilanza*  
*Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci*  
*Al Magistrato della Corte dei Conti delegato*  
*all'esercizio del controllo*  
*Ai Presidenti dei Comitati amministratori*  
*di fondi, gestioni e casse*  
*Al Presidente della Commissione centrale*  
*per l'accertamento e la riscossione*  
*dei contributi agricoli unificati*  
*Ai Presidenti dei Comitati regionali*  
*Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

**OGGETTO: ||Lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE assunti nel territorio dello Stato italiano in qualità di operai agricoli.||**

**SOMMARIO:** *Premessa.*

*Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico.*

Premessa.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 14 del 28 aprile 2004 “ Disposizioni applicative relative al DPCM 20 aprile 2004 –Programmazione del flussi di ingresso dei nuovi Stati

membri della UE nel territorio dello Stato per l'anno 2004-“ ha precisato che dal **1 maggio 2004** nei confronti dei cittadini della Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Ungheria, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia e Repubblica Slovacca trovano automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario ad eccezione di quelle contenute negli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE 1612/68, che risultano sospese per i primi due anni dalla data di adesione.

A tal proposito per i primi due anni, per la disciplina dell'ingresso dei cittadini provenienti da nuovi Stati membri, continuano a trovare applicazione le misure nazionali o quelle contemplate da accordi bilaterali.

Per i cittadini provenienti dalle Repubbliche di Malta e Cipro, trovano immediata applicazione tutte le disposizioni comunitarie.

Con la presente circolare vengono fornite istruzioni, per la compilazione della dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, alle aziende agricole assuntrici di manodopera che si avvalgono di lavoratori cittadini cehi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e svolacchi che dal **1 maggio 2004** intendono accedere al mercato di lavoro italiano e per i quali hanno ottenuto l'autorizzazione dalle competenti Direzioni Provinciali del Lavoro secondo quanto previsto dal D.P.C.M. del 20/04/2004.

E' di tutta evidenza che dopo avere ricevuto la succitata autorizzazione dalle D.P.L. per l'assunzione dei lavoratori le aziende agricole dovranno presentare l'attuale registro d'impresa secondo le modalità contenute nel messaggio 0000762 del 12/01/2004.

#### **Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione trimestrale : DMAG-Unico.**

Ai fini dell'identificazione dei cittadini dei nuovi Stati membri, come identificati in premessa, le aziende agricole tenute alla presentazione del modello DMAG- Unico, istituito con circolare n. [153 del 27 settembre 2002](#), devono indicare, al quadro “F” :

nel campo “**COMUNE DI NASCITA O STATO ESTERO**”, in chiaro e per esteso, lo Stato estero di nascita;

nel campo “ **PROVICIA DI NASCITA (PROV)**” il codice dello Stato da cui proviene il lavoratore, secondo la tabella che segue:

<b>Codice Stato di provenienza</b>	<b>Descrizione Stato di provenienza</b>
<b>01</b>	<b>Repubblica Ceca</b>
<b>02</b>	<b>Estonia</b>
<b>03</b>	<b>Lettonia</b>
<b>04</b>	<b>Lituania</b>
<b>05</b>	<b>Polonia</b>
<b>06</b>	<b>Slovacchia</b>
<b>07</b>	<b>Slovenia</b>
<b>08</b>	<b>Ungheria</b>

I predetti codici trovano validità a partire dalle dichiarazioni trimestrali del secondo trimestre 2004 e si raccomanda alle aziende la massima attenzione nell'uso degli stessi i quali si ribadisce devono essere utilizzati solo per i lavoratori che dal **1 maggio 2004** accedono al mercato del lavoro italiano e non per quelli che alla predetta data risultano occupati legalmente in Italia e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o superiore a 12 mesi.

Il Direttore Generale  
Crecco